

FNOMCeO

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 110

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE
COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Oggetto: Legge 11 dicembre 2016, n. 236 - Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi.

Cari Presidenti,

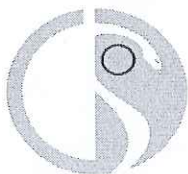
si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23-12-2016 è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 236 recante **"Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi"**.

Si rileva che l'art. 1 introduce nel codice penale **il delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente**, inserendo un nuovo articolo 601-bis. Il primo comma del suddetto articolo prevede che "chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione".

Si sottolinea, quindi, che il presupposto per l'applicazione della fattispecie penale è che gli organi siano trattati illecitamente.

Il secondo comma dell'art. 1 dispone che **"è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma"**.

Si evidenzia che il nuovo reato è inserito tra i delitti contro la personalità individuale, subito dopo le fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600 del codice penale) e tratta di persone (articolo 601 del codice penale); entrambe le fattispecie, infatti, già attualmente possono essere finalizzate



FNOMCeO

Il Presidente

a costringere la vittima a sottoporsi al prelievo di organi.

L'art. 2 del provvedimento modifica il reato di associazione per delinquere, previsto dall'articolo 416 del codice penale, **per prevedere che lo stesso sia aggravato quando l'associazione è finalizzata a commettere i reati di traffico di organi prelevati da persona vivente** (articolo 601-bis del codice penale), **di traffico di organi provenienti da cadaveri** (articolo 22, commi 3 e 4, della legge n. 91 del 1999) **e di mediazione a scopo di lucro nella donazione di organi da vivente** (articolo 22-bis, comma 1, della legge n. 91 del 1999). **Il reato aggravato comporta l'applicazione della pena della reclusione da 5 a 15 anni o da 4 a 9 anni, a seconda che si tratti dell'attività di promozione, costituzione od organizzazione dell'associazione criminosa, oppure che vi si prenda semplicemente parte.**

L'art. 3 coordina, invece, l'introduzione della nuova disciplina con l'articolo 22-bis della legge n. 91 del 1999. In particolare, eleva la pena detentiva prevista dal comma 1 dell'articolo 22-bis (mediazione, a scopo di lucro, nella donazione di organi da vivente), portandola nel massimo a 8 anni di reclusione (in luogo degli attuali 6); abroga il comma 2 dell'articolo citato, che attualmente prevede una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di colui che pubblicizza la richiesta d'offerta di organi al fine di conseguire un profitto.

Infine l'art. 4 abroga l'articolo 7 della legge n. 458 del 1967, in materia di trapianto del rene tra persone viventi. Si tratta della disposizione che punisce con la reclusione da 3 mesi a un anno e con la multa da 154 a 3.098 euro chiunque, a scopo di lucro, svolge opera di mediazione nella donazione di un rene.

Cordiali saluti

Dott.ssa Roberta Chersevani



Responsabile del procedimento: Dott. Marcello Fontana